

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore AURELIO MIRONE

Nella seduta del 26/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 13.05.2011 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente in data 31.08.2015 previa emissione di conteggio estintivo del 11.08.2015.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'ABF, chiedendo il rimborso da parte dell'intermediario dell'importo complessivo di € 1.778,00 (al netto di quanto già ricevuto in sede di anticipata estinzione) a titolo di commissioni e premi assicurativi anticipatamente versati e non maturati, oltre spese per l'assistenza difensiva quantificate in € 200,00.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo la natura *up front* della commissione finanziaria percepita dall'agente, che ne escluderebbe *in toto* la retrocedibilità; il difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi non goduti; l'insussistenza del diritto al ristoro delle spese legali, stante l'assenza di prova documentale in ordine alle stesse.

L'intermediario si dichiara, inoltre, disposto a riconoscere al ricorrente, a totale tacitazione delle sue pretese, la somma di € 485,50 a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie, al netto della commissione corrisposta per l'attività dell'agente e dell'importo di € 129,50

già rimborsato in sede di estinzione, nonché € 20,00 per spese della procedura. Chiede pertanto che il Collegio voglia ritenere adeguato l'importo offerto al ricorrente a titolo di rimborso e respingere ogni ulteriore richiesta.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio richiama gli orientamenti dell'ABF in materia di estinzione anticipata dei finanziamenti ai consumatori, ribadendo quanto segue.

E' orientamento consolidato di questo Arbitro quello secondo cui: *«(1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue; (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente»* (così il Collegio di coordinamento, decisione n. 10003/2016, che richiama la precedente decisione n. 6167/2014, ed analogamente le decisioni nn. 10017/2016 e 10035/2016).

E' altresì principio consolidato che *«siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)»*, stante il collegamento funzionale che lega tale contratto a quello di finanziamento (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016, 10035/2016).

Sempre in relazione ai criteri di calcolo, si richiama la recente pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 10017 dell'11.11.2016 nella quale è stato puntualizzato che *«L'indicazione di una misura percentuale in base alla quale calcolare poi, secondo il criterio pro rata temporis, l'importo dovuto al cliente in sede di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB nulla dice, infatti, sulle caratteristiche obiettive delle attività prestate e sulla corrispondente natura (up front o recurring), potendo al più costituire un criterio di ripartizione e di distribuzione dei costi complessivamente sostenuti dal cliente, sulla base, tuttavia, di una preliminare distinzione tra le diverse voci di costo (up front e recurring). Più chiaramente: se, in assenza di ulteriori indicazioni, il ricorso a criteri percentuali non è di per sé solo sufficiente a delineare e individuare il «rapporto causale fra opera prestata e corrispettivo» (v. le già richiamate decisioni dei Collegi territoriali), ciò non esclude, tuttavia, che, laddove in una medesima voce di costo siano raggruppate più attività chiaramente e oggettivamente individuate come up front e recurring, la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale possa integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, da ritenersi altrimenti opaca. Può, pertanto, ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione,*



però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa".

Va parimenti riaffermata la legittimazione passiva dell'intermediario, sia sotto il profilo processuale che di merito, sulla base degli argomenti recepiti dalle decisioni del Collegio di coordinamento nn. 6167/2014. Ed infatti, *«la prassi di versare il premio assicurativo in una unica soluzione anticipata è invalsa per garantire il finanziatore, che è il beneficiario, formale o, comunque, sostanziale, della copertura assicurativa, contro l'eventualità del mancato pagamento dei premi da parte del finanziato assicurato, posto che in tal caso l'efficacia del contratto di assicurazione sarebbe sospesa ex lege ex art. 1901 c.c., vanificando lo scopo per cui il contratto stesso è stato concluso. Per evitare simile eventualità, la prassi prevede che il premio unico sia normalmente corrisposto all'assicuratore dal finanziatore che aggiunge al capitale prestatato la somma corrispondente all'ammontare del premio unico e pertanto calcola tale ulteriore finanziamento nell'ammontare delle rate di ammortamento. Pertanto se il versamento anticipato tutela soprattutto, anche se non solo, l'interesse del finanziatore si deve osservare che l'onere assunto dagli associati ABI a farsi carico di anticipare al cliente il rimborso della quota di premio non goduto in caso di estinzione anticipata, appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto mediante il versamento anticipato dell'intero premio assicurativo effettuato dal finanziatore, ma con onere economico interamente a carico del cliente»* (Collegio di coordinamento, decisione n. 6167/2014; conf., decisioni nn. 10003/2016, 10017/2016, 10035/2016).

In ordine al regime delle spese legali, si richiama infine l'orientamento di questo Arbitro, per cui le *«Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari»* (in breve "Reg. ABF") non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore. Ciò non toglie tuttavia che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia» (Collegio di coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue.

Con riguardo alla commissione intermediario, si rileva che alla lett b) del contratto vengono indicate cumulativamente attività preliminari alla conclusione del contratto e altre riferite invece all'intera durata del rapporto, quali *“gli oneri per la conversione o la convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione”*, oppure *“le perdite per l'eventuale ritardo di adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso per le mutate condizioni di mercato”*, con conseguente grave opacità della clausola. La commissione intermediario, calcolata al netto delle commissioni remunerative dell'attività dell'agente/mediatore, deve pertanto essere considerata recurring. Ne consegue il diritto al rimborso a favore del ricorrente per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'importo di € 465,50, al netto della cifra di € 129,50 già corrisposta dall'intermediario in sede di estinzione anticipata.

In merito alla commissione agente/mediatore, prevista alla lett. *b)* del contratto questa deve essere considerata *up front*, in quanto volta a remunerare – come previsto dallo stesso testo contrattuale - attività prodromiche alla conclusione del contratto svolte dall'agente, dal mediatore o da ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede. Nel caso di specie, risulta peraltro dalla firma apposta in calce al contratto che tale soggetto è effettivamente intervenuto alla stipula. Nessun rimborso deve essere pertanto riconosciuto a tale titolo nei confronti del ricorrente.

In ordine alla quantificazione della quota parte del premio assicurativo da retrocedere, deve trovare applicazione il richiamato criterio, secondo cui occorre riconoscere un rimborso sulla base del principio del *pro rata temporis*, quanto meno in assenza di clausole contrattuali che utilizzino validamente criteri diversi (in specie non invocati dalla resistente). Ciò determina il diritto del ricorrente al rimborso della complessiva quota di premio di copertura assicurativa non goduta in esito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolata in € 525,00.

Quanto alle spese legali, la relativa istanza è stata formulata per la prima volta in sede di ricorso e pertanto non può essere accolta. In ogni caso, la domanda va rigettata stante la natura seriale del contenzioso.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'importo complessivo che deve essere corrisposto in favore del ricorrente è pari a € 990,50.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 990,50.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI